



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia Autonoma di Trento

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI NOVALEDO

Servizio Tecnico

Levico Terme – Viale de Sluca Matteoni n. 2

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio



ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE n. 460/2021

II SINDACO

Premesso che dalla giornate del 13 e del 14 luglio 2021 il territorio comunale è oggetto di intense ed eccezionali precipitazioni che stanno comportando un importante emergenza idrica sul territorio comunale.

Premesso che in questo periodo l'approvvigionamento idrico risulta fortemente compromesso e che pertanto è necessario contenere i consumi di acqua potabile;

Considerato che in conseguenza di ciò i serbatoi comunali di accumulo hanno subito una notevole riduzione che potrebbe portare ad una più grave carenza nell'erogazione dell'acqua potabile;

Vista la normativa vigente in materia;

Ravvisato che ricorrono i presupposti dell'urgenza e della contingibilità indicati dall'art. 62 "*provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco*" del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 02 derivati dalla necessità di ovviare alla carenza dell'acqua potabile quale bene primario e indispensabile;

Ricordato che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, rappresenta un obiettivo prioritario ed imprescindibile; trattandosi di bene pubblico ed esauribile il suo uso è quindi assoggettabile a regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse.

Preso atto che STET sta mantenendo monitorata la situazione e per ora è in grado di garantire la qualità dell'acqua erogata dal punto di vista microbiologico.

Vista la Legge 689/81 come modificata dal D.Lgs. 507/99;

Visto il perseverare delle condizioni metereologiche che potrebbero aggravare la situazione nelle prossime ore, in via prudenziale il Sindaco,

INVITA

1. La cittadinanza al consumo di acqua potabile necessariamente contenuto, evitando inutili sprechi;

2. Il divieto di usare l'acqua potabile del pubblico acquedotto per innaffiare campi, orti, giardini;

3. Il divieto di utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto per il lavaggio di autoveicoli, sia esso effettuato da parte di attività di servizi che da privati cittadini, con esclusione degli impianti che attuino il recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio;



4. Il divieto, in generale, di utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto per scopi non strettamente domestici o assimilabili;

5. Il divieto di lavaggio di superfici pavimentate, terrazzi e piazzali ed il divieto di riempimento di piscine con l'acqua potabile erogata dalla rete comunale d'acquedotto;

6. Il divieto di caricamento di botti o cisterne con l'acqua proveniente dalle tubature dell'acquedotto comunale;

chiunque viola le disposizioni dei punti 1,2,3,4,5,6 sopra riportati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 con le procedure della L. 689/1981 (art 16);

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore ed avrà validità fino ad eventuale revoca.

Gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria individuati dall'art. 57 del codice di procedura penale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;

avvisa che

che avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa o in alternativa potrà ricorrere entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore ed avrà validità fino ad eventuale revoca.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comunale;
- pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- pubblicazione nel sito istituzionale di STET s.p.a.

avvisa che

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Levico Terme 14.07.2021

IL SINDACO

Beretta Gianni

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).-

STC/fr